

La riforma del CONI: significato e ripercussioni in un'ottica giuridica

di Luca Leone

Premessa.

Dopo oltre mezzo secolo di vigenza la legge 16 febbraio 1942 n. 426 (denominata legge istitutiva del CONI)¹, oggetto di ripetute critiche nei decenni trascorsi, anche per essere stata la sua impostazione frutto di scelte e principi propri del regime fascista, è stata infine abrogata unitamente alla sua disciplina attuativa (d.p.r. 28 marzo 1986 n. 157) e sostituita dal d.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (c.d. decreto Melandri) e dalla normativa statutaria di attuazione ivi prevista. La riforma, tuttavia, non si è arrestata qui e secondo un uso ormai frequente nell'attuale panorama legislativo vi sono stati successivi aggiustamenti, integrazioni e talora ripensamenti ad opera del legislatore, attraverso ulteriori interventi normativi che hanno interessato la struttura di vertice dell'organizzazione sportiva in Italia. Questa si trova così oggi, al termine (si spera) di tale attività di riordino generale - che va comunque ad inserirsi in un più ampio scenario di revisione di tutta la struttura pubblica italiana - ad avere un diverso assetto complessivo, avendo subito rispetto al proprio regime giuridico di pochi anni fa notevoli mutamenti, riguardanti non solo aspetti tecnico-organizzativi, ma anche le stesse finalità di intervento pubblico, i rapporti tra i diversi soggetti istituzionali dell'ordinamento sportivo, sia pubblici che privati, ed infine quelle che sono le modalità operative per condurre l'azione statale nell'intricato mondo delle attività sportive.

Cercando di enucleare i criteri fondamentali che sono alla base della riorganizzazione del CONI si possono da subito ricordare: il completo inserimento del CONI e delle federazioni nazionali nell'ordinamento sportivo internazionale; la chiara distinzione, pur se in un quadro di stretti rapporti, tra l'ente CONI e le istituzioni sportive anche di vertice, assumendo le federazioni sportive solo personalità giuridica di diritto privato; lo snellimento burocratico e la separazione, in accordo con quello che è ormai un principio guida nell'odierna organizzazione amministrativa, delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione²; la partecipazione di tutte le componenti del mondo sportivo e la conseguente democraticizzazione degli apparati direttivi, essendone stato garantito l'accesso anche ad atleti e tecnici sportivi.

La riorganizzazione interna del CONI e i suoi assestamenti.

Il CONI viene oggi qualificato espressamente dal legislatore come ente pubblico, essendo stata così esplicitata una conclusione in realtà unanimemente condivisa sia in giurisprudenza che in dottrina³. Con il d.lgs. 8 gennaio 2004 n. 15 (c.d. decreto Pescante, recante “modifiche e integrazioni” al d.lgs. n. 242/1999) si è voluto inoltre definire tale ente quale “confederazione delle federazioni sportive nazionali”⁴ e altresì “delle discipline associate”, rafforzandone quindi il ruolo di istituzione centrale di tutta l’organizzazione sportiva e codificando allo stesso tempo la piena equiparazione tra federazioni e discipline sportive associate.

Il CONI si presenta perciò come un ente con personalità giuridica pubblica assolutamente particolare, essendo i suoi organi composti da esponenti dei principali enti privati sportivi e rivestendo la sua attività anche un ruolo fondamentale nel sistema organizzativo sportivo, tanto da doversi infatti conformare ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale e rispettare le direttive del Comitato Olimpico Internazionale⁵. Tra i suoi organi però non troviamo più indicate anche le federazioni nazionali, che hanno perso quindi dal 1999 la doppia valenza di enti pubblici e privati allo stesso tempo, assumendo la più intelligibile qualificazione di enti privati di interesse pubblico, in considerazione della portata pubblicistica di alcune loro attività⁶. In proposito deve notarsi come nell’odierna organizzazione amministrativa la presenza di ipotesi di svolgimento di attività pubbliche da parte di soggetti privati non solo si è fatta più comune, ma altresì pare risolversi ormai in una piena scindibilità, quantomeno teorica, dei due aspetti attinenti l’uno al modello organizzativo dell’ente e l’altro alla natura pubblica delle funzioni.

L’attuale organizzazione interna del CONI, come ridefinita in ultimo dal d.lgs. n. 15/2004, prevede quindi soltanto cinque organi amministrativi: il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio nazionale è l’organo supremo ed è composto dal Presidente del CONI, che lo presiede, da tutti i presidenti delle federazioni sportive, dai membri italiani del CIO, da una rappresentanza di atleti e tecnici il cui numero deve essere pari almeno al trenta per cento di quello dei presidenti delle federazioni, da sei rappresentanti delle strutture territoriali del CONI, da cinque rappresentanti degli enti di promozione sportiva, da tre rappresentanti delle discipline associate e da un

rappresentante delle associazioni benemerite. Esso svolge fondamentali compiti di indirizzo e di controllo, tra i quali: l'adozione dello statuto del CONI, su proposta della Giunta nazionale, e degli altri atti normativi di competenza; l'approvazione degli indirizzi generali sull'attività dell'ente nonché del bilancio consuntivo e, ora, anche del bilancio preventivo, come proposti dalla Giunta nazionale; la determinazione dei principi fondamentali ai quali devono uniformarsi i vari statuti di tutti gli enti associativi dell'ordinamento sportivo per potere ottenere il riconoscimento ai fini sportivi⁷ e le conseguenti deliberazioni di riconoscimento degli enti associativi più importanti, consentendo perciò loro l'affiliazione al CONI; la determinazione dei criteri per distinguere l'attività professionistica da quella dilettantistica con riferimento a ciascuno sport nonché dei criteri e delle modalità di controllo da parte della Giunta sulle discipline associate, enti di promozione e federazioni sportive e da parte di quest'ultime sulle società sportive con atleti professionisti; la deliberazione, su proposta della Giunta, del commissariamento delle federazioni sportive o delle discipline associate in caso di gravi irregolarità nella gestione, di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, d'impossibilità di funzionamento oppure ove non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni nazionali⁸.

La Giunta nazionale è composta dal Presidente del CONI, che la presiede, dai membri italiani del CIO, da dieci rappresentanti delle federazioni sportive e delle discipline associate dei quali almeno tre scelti tra atleti e tecnici sportivi, da un rappresentante degli enti di promozione e da due rappresentanti delle strutture territoriali del CONI. Rappresenta l'organo esecutivo del CONI, cui in generale spetta, oltre ai compiti specifici anzidetti nell'esaminare le competenze del Consiglio, la definizione dei programmi e degli obiettivi da raggiungere, curando l'attuazione del bilancio di previsione e verificando altresì i risultati rispetto agli indirizzi impartiti.

Il Presidente del CONI viene eletto dal Consiglio⁹, ha la rappresentanza legale dell'ente nell'ambito dell'ordinamento sportivo sia nazionale che internazionale e svolge i compiti affidatigli dal d.lgs. n. 242/1999 e dallo Statuto. A seguito della riforma Pescante è oggi prevista l'incompatibilità con le più alte cariche federali, mentre, con riguardo ai requisiti di eleggibilità è stato stabilito, oltre al necessario tesseramento a una federazione sportiva per almeno quattro anni (e non più due), anche la presenza di un qualche elemento curriculare che garantisca la provenienza dei candidati dall'interno dell'ordinamento sportivo: aver ricoperto cariche elevate all'interno delle strutture del CONI o nelle istituzioni sportive di vertice, avere partecipato come atleta

a rappresentative nazionali oppure essere stato insignito come dirigente sportivo delle onorificenze del Collare o della Stella d'Oro al merito sportivo.

Il Segretario generale viene nominato dalla Giunta del CONI e provvede alla gestione amministrativa dell'ente secondo gli indirizzi della stessa Giunta. È a capo dei servizi e degli uffici dell'ente, dei quali coordina oggi l'organizzazione al fine di attuare anche quanto previsto dalle convenzioni stipulate con la CONI Servizi s.p.a., la società per azioni recentemente costituita per legge e destinataria delle attività strumentali di natura economica del CONI¹⁰.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, infine, è composto da cinque membri nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e ha compiti di vigilanza, controllo e verifica della gestione contabile ed amministrativa del CONI.

La promozione dell'attività sportiva.

Uno degli scopi istituzionali del CONI è quello della “promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili”¹¹. Con il d.lgs. n. 15/2004 è stato tuttavia soppresso il Comitato nazionale sport per tutti, che era stato istituito ufficialmente dal decreto Melandri - riconoscendogli valenza organica all'interno del CONI - proprio con lo scopo di promuovere la diffusione della pratica sportiva, nel tentativo di compiere un'importante operazione di raccordo tra l'organizzazione centrale dello sport, l'associazionismo e il sistema delle autonomie locali. Questo organo collegiale, composto da rappresentanti del CONI, del Ministero della pubblica istruzione, degli enti di promozione, delle Regioni e degli altri enti locali, doveva occuparsi di fissare gli indirizzi per la diffusione e lo sviluppo delle forme di pratica sportiva, proporre al Consiglio e alla Giunta l'adozione di misure e iniziative attuative e, inoltre, collaborare alla realizzazione di particolari eventi di promozione dello sport realizzati dai diversi soggetti competenti in materia (in particolare dalle istituzioni universitarie e scolastiche), stabilendo anche i criteri per eventuali finanziamenti erogati dal CONI.

Il Comitato, che per lo svolgimento delle proprie funzioni avrebbe dovuto avvalersi degli uffici centrali e periferici del CONI, non si è mai insediato a causa della ferma opposizione delle Regioni, che non hanno voluto riconoscersi in un organo di un ente statale. Queste infatti, così come in minor misura pure i Comuni, hanno precise competenze in ordine alla propaganda di attività sportive e ricreative, ferme restando

comunque le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello, comprensive delle relative attività promozionali¹². Le Regioni hanno pertanto temuto di vedersi private della loro autonomia decisionale, pur se proprio questa era alla base dell'esigenza di creare una sede di incontro dei soggetti pubblici coinvolti nello sviluppo dell'attività sportiva - intesa qui come servizio sociale da assicurare ai cittadini - al fine di garantire un miglior coordinamento e una collaborazione più efficace tra le diverse istituzioni. Nell'attuale assetto delle possibili azioni pubbliche legate alla diffusione dello sport, ove resta in ogni caso decisiva la distinzione tra attività sportiva agonistica e attività amatoriale per il riparto di competenze, appare perciò ancora irrisolto, specialmente in assenza di efficaci forme di coordinamento istituzionale, il problema di come riuscire a veicolare le energie connesse allo sport agonistico di richiamo verso un'attenzione a livello diffuso nei confronti di un'attività sportiva a matrice sociale, legata anche a valori culturali e antropici, oltre che di salute.

Contestualmente alla soppressione del Comitato nazionale sport per tutti si è ritenuto allora di riconoscere un maggior peso all'interno del CONI agli enti di promozione sportiva, che ne facevano parte, e in misura minore anche alle associazioni benemerite, cercando quindi di volgere gli sforzi istituzionali in materia di promozione dello sport in un'altra direzione, evidentemente ritenuta migliore in termini di efficacia secondo il principio della sussidiarietà orizzontale, che chiede di valorizzare le sinergie tra pubblico e privato attraverso l'attribuzione di compiti a formazioni sociali adeguate allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica¹³.

Gli enti di promozione si occupano infatti, senza alcun scopo di lucro, di promuovere e organizzare attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative e, una volta riconosciuti dal CONI, ricevono annualmente un contributo da parte di questo in relazione alla consistenza organizzativa ed all'attività svolta, con conseguenti obblighi di relazione documentale alla Giunta, che in caso di riscontrate irregolarità può proporre al Consiglio la sospensione o la riduzione dei contributi, se non addirittura la revoca del riconoscimento sportivo. Tali enti, come visto, hanno ora dei rappresentanti negli organi di vertice del CONI (cinque nel Consiglio e uno nella Giunta); così come in minima parte anche le associazioni benemerite (un rappresentante nel Consiglio), riconosciute dal CONI a partire dal 1979 in quanto enti nazionali che svolgono attività culturali, scientifiche o tecniche di notevole rilievo (c.d. attività a vocazione sportiva), mirate a propagandare e diffondere il valore dello sport

e realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli¹⁴. È stato così riconosciuto il ruolo di un'importante componente dell'organizzazione sportiva italiana, tuttavia rischiando forse, come è già stato fatto notare, che “la matrice politico-sindacale degli enti di promozione introduca all'interno del CONI una dialettica estranea alle scelte di indirizzo sportivo”¹⁵.

I rapporti con le Federazioni sportive nazionali.

Il riassetto normativo del CONI è stato completato dalla revisione di alcune regole di funzionamento delle federazioni sportive, alle quali sono ormai equiparate le discipline associate come soli altri organismi in Italia autorizzati a rappresentare le singole discipline sportive e sui quali ricade perciò un analogo regime di controlli da parte del CONI¹⁶. Ai fini del riconoscimento da parte del CONI tali enti devono necessariamente: svolgere un'attività sportiva sull'intero territorio nazionale; consentire l'accesso indiscriminato alla pratica sportiva e possedere un ordinamento interno ispirato ai principi di pari opportunità e di democrazia interna, riconoscendo una rappresentanza pari almeno al trenta per cento negli organi direttivi nazionali (come ora specificato dal decreto Pescante, escludendo perciò gli organi delle strutture periferiche) ad atleti e tecnici sportivi e, ove previsto dagli singoli statuti, anche agli ufficiali di gara; essere affiliati a una federazione sportiva internazionale ovvero, nel caso delle discipline associate, presentare comunque una certa tradizione sportiva e un'apprezzabile consistenza quantitativa, sia in termini di movimento sportivo che di struttura organizzativa¹⁷. Il d.lgs. n. 15/2004 ha ora eliminato per i componenti della Giunta del CONI l'incompatibilità con la carica di presidente di una federazione o di una disciplina associata, nel tentativo di rafforzare il rapporto tra la Giunta e il Consiglio (del quale fanno parte di diritto tutti i presidenti federali), nonché di accentuare la connessione tra gli organi centrali del CONI e le strutture di vertice delle discipline sportive¹⁸. Evidente è tuttavia il pericolo, in questo modo, del verificarsi di un conflitto di interessi, giungendo a un' almeno parziale sovrapposizione tra soggetto tenuto al controllo e soggetti controllati ed è stato perciò posto un limite di massimo cinque membri di Giunta (nettamente meno della metà dei componenti) che siano contemporaneamente presidenti di federazioni o di discipline associate.

Le federazioni sportive sono enti con personalità giuridica di diritto privato, la quale, però, viene acquisita ai sensi e con le modalità previste dal D.P.R. 10 febbraio

2000 n. 361 solo previo riconoscimento sportivo da parte del Consiglio del CONI. Si mostra quindi palese la necessità da parte dell'ordinamento giuridico statale di fornire un supporto normativo di tutela dell'organizzazione sportiva italiana, ma nondimeno il tentativo di non interferire nella sua autonomia sin dal momento costitutivo. Le federazioni, in particolare, sono associazioni di tipo federativo, essendo costituite da associazioni e società sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti di alcune federazioni in relazione a speciali attività, anche da singoli tesserati¹⁹. L'assemblea annuale degli associati peraltro non è più necessaria, essendo adesso stato ridotto il suo ordinario ruolo di organo sovrano - diversamente quindi dalle comuni associazioni private riconosciute - con la previsione, in particolare, che i bilanci siano deliberati solo dagli organi di amministrazione federale e poi approvati dalla Giunta del CONI e non più dall'assemblea.

Conclusioni.

Il vento delle riforme normative che soffia ormai da tempo su tutta l'organizzazione amministrativa italiana non ha risparmiato la massima istituzione dell'ordinamento sportivo e, ora che pare infine essersi placato, non rimane che riscontrarne i risultati, verificando la bontà delle soluzioni adottate. In proposito, se molti degli ultimi accorgimenti sono stati motivati dall'esigenza di adeguare il regime giuridico del CONI alla luce dei problemi, anche di carattere gestionale, emersi a seguito della prima grande riforma dell'ente del 1999 e vanno perciò sicuramente apprezzati - se non altro negli intenti - nondimeno è pur vero che comincia ad avvertirsi da più parti la mancanza di una revisione normativa di carattere generale in tema di sport e si ha allora quasi la sensazione di avere perduto un'occasione, limitandosi ai riaggiustamenti di un sistema che presenta invece ancora parecchi elementi di debolezza²⁰.

Ci si riferisce in particolare ai rapporti Governo, CONI e organizzazioni sportive, delineati su precisi modelli di controllo, da un lato adesso oltretutto irrigiditi con l'intensificazione dei poteri di vigilanza, ma dall'altro ammorbiditi attraverso il superamento dell'assoluta distinzione tra controllore e controllati; permanendo comunque l'ambiguità della teorizzata piena autonomia tra ordinamento sportivo e ordinamento della Repubblica, sbandierata oggi a chiare lettere dall'art. 1 della legge n. 280/2003 (legge di conversione del c.d. decreto salva calcio). È evidente che

qualora ci siano in gioco interessi pubblici irrinunciabili da parte dello Stato, quali la salute, l'educazione, la tutela dei diritti soggettivi e quant'altro, dovrà necessariamente delinearci uno schema di relazioni tra ordinamento statale e ordinamento sportivo e, ciononostante, queste relazioni dovrebbero essere modulate a seconda della materia e dei correlati interessi della collettività e non allinearsi su una semplice e omologante prospettiva di verticismo pubblico.

Così, lascia invero perplessi la determinazione nella legge statale di disciplina del CONI dei "principi" ai quali quest'ultimo deve attenersi nell'elaborazione dei "criteri generali" (sic!) dei procedimenti di giustizia sportiva²¹, indicando peraltro tra questi l'obbligatorietà del vincolo di giustizia sportiva ed effettuando perciò lo Stato una precisa e definitiva rinuncia a intromettersi nelle controversie sportive, che rischia forse di essere eccessivamente magnanima. D'altro canto, laddove l'attività sportiva coinvolge forti interessi pubblici le previsioni normative dello Stato non riescono invece ad andare oltre la genericità, come nel caso della promozione dello sport, non bilanciata ad esempio su indicazioni di standards qualitativi, oppure non trovano il coraggio di optare per una esautorazione (per lo meno parziale) delle istituzioni sportive nello svolgimento di funzioni di interesse superiore come quelle inerenti all'attività di contrasto al doping, che sembrerebbero meglio legarsi alle competenze regionali in ordine alla tutela della salute²². A tale riguardo deve notarsi come alcuni auspichino la realizzazione del c.d. federalismo sportivo, mediante non solo l'attribuzione dell'autonomia legislativa, ma anche tramite il trasferimento di buona parte dell'organizzazione sportiva presente sul territorio alle Regioni²³.

¹ Il CONI venne in realtà fondato quale ente privato nel 1914, anche se già in occasione della prima Olimpiade moderna del 1896 un gruppo di privati dette luogo alla creazione di una sorta di comitato associativo a sostegno della partecipazione degli atleti italiani.

² La volontà di distinzione tra attività di indirizzo politico ed attività gestionale, intesa come concreto raggiungimento da parte della classe dirigenziale degli obiettivi individuati dai cittadini attraverso le proprie rappresentanze politiche, ha trovato pieno compimento normativo nel d.lgs. n. 29/1993, poi sostituito dal d.lgs. n. 165/2001, qualificandosi come principio generale dell'attuale organizzazione amministrativa.

³ Cfr. G. NAPOLITANO, *Il riordino del Coni*, in *Profili evolutivi del diritto dello sport*, Napoli, 2001, p. 10.

⁴ Così già recitava, peraltro, l'ora abrogata legge n. 426/1942.

⁵ Su questo ruolo del CONI e più in generale sull'ordinamento sportivo, quale autonomo ordinamento giuridico, M. OLIVIERI, *L'ordinamento giuridico sportivo*, in *Diritto e ordinamento istituzionale sportivo*, Roma, 1996, p. 37 ss., nonché L. DI NELLA, *La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo*, in *Rivista di diritto sportivo*, Roma, 1998, 1, p. 5.

⁶ L'art. 15 del d.lgs. n. 242/1999, come modificato dal c.d. decreto Pescante, demanda ora allo Statuto del CONI l'individuazione delle specifiche tipologie di attività svolte dalle FSN e dalle DSA che rivestono una valenza pubblicistica. L'art. 23 del nuovo Statuto del CONI, adottato dal Consiglio Nazionale il 23

marzo 2004 ed approvato con d.m. 23 giugno 2004, ha assolto tale compito individuando come attività a valenza pubblicistica quelle attinenti all'ammissione e affiliazione di società, associazioni e singoli tesserati, compresa l'eventuale revoca, allo svolgimento dei campionati professionistici, alla prevenzione del doping, alla preparazione olimpica, alla formazione ad alto livello dei tecnici, alla gestione degli impianti sportivi pubblici e, infine, all'utilizzazione dei contributi pubblici.

Nel sistema giuridico previgente in merito alla natura giuridica, pubblica ovvero privata, delle FSN prevaleva invece la teoria, affermatasi al termine di un lungo dibattito intercorso sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo la quale esse presentavano un duplice aspetto, di enti pubblici/privati allo stesso tempo, in ragione proprio delle specifiche attività svolte; potendo queste qualificarsi come funzioni pubbliche delegate dal CONI ovvero attenere solo alla vita interna della federazione e ai rapporti tra società sportive e tra le società stesse e gli sportivi, senza esplicitazione di poteri pubblici e con caratteristiche pertanto unicamente privatistiche. In questo senso, ad esempio, Cass. Civ., Sez. Un., 11 ottobre 2002, n. 14530 e Cass. Civ., Sez. VI., 10 ottobre 2002, n. 5442.

Le FSN e le DSA restano comunque soggette all'osservanza delle regole dell'evidenza pubblica nella scelta del contraente negli appalti di servizi e di forniture di rilevanza comunitaria, dovendosi ritenere quali "organismi di diritto pubblico" ai sensi della normativa vigente in materia. Cfr. M. SANINO, *Diritto sportivo*, Padova, 2002, p. 116 ss.

⁷ In seguito all'ultima riforma del CONI, i nuovi principi fondamentali degli statuti delle FSN, delle DSA e delle AB sono stati rideterminati dal Consiglio Nazionale del CONI, così come previsto dall'art. 5 c. 2 lett. b) d.lgs. n. 242/1999, con deliberazione del 23 marzo 2004.

⁸ Art. 5 d.lgs. n. 242/1999, come modificato dal d.lgs. n. 15/2004, in particolare per quanto riguarda la possibilità di commissariamento delle FSN o delle DSA, nonché le forme di vigilanza sul regolare svolgimento dei campionati sportivi, che prevede ora anche il potere del CONI di sostituirsi alle FSN in caso di inadeguatezza dei controlli da parte di queste sulle società sportive con atleti professionisti. È evidente come il c.d. decreto Pescante di modifica abbia tenuto conto delle recenti vicende che hanno coinvolto il mondo del calcio professionistico in Italia.

Sul rafforzamento dei poteri di controllo del CONI, inteso quale "presidio fondamentale di interessi pubblici e collettivi" e sul rischio tuttavia di una carenza di predisposizione di regole chiare e precise in ordine ai parametri e alle procedure di controllo, G. NAPOLITANO, *L'adeguamento del regime giuridico del CONI e delle federazioni sportive*, in *Giornale di diritto amministrativo*, Milano, 2004, 4, p. 355 ss.

⁹ La nomina avviene poi tramite l'emanazione di un apposito d.p.r., secondo le previsioni dell'art. 8 c. 3 d.lgs. n. 242/1999, come modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 15/2004, in precedenza il Presidente del CONI venendo invece nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

¹⁰ La CONI Servizi s.p.a. è stata istituita dal d.l. 8 luglio 2002 n. 138, convertito poi, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002 n. 178. Sulla natura invero pubblicistica di tale società, interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, C. FRANCHINI, *Il riordino del CONI*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2003, Milano, 11, p. 1210.

¹¹ Art. 2 c. 1 d.lgs. n. 242/1999. Gli altri scopi del CONI, ivi previsti, sono: l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, con particolare riferimento alla preparazione olimpica; l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping, d'intesa con la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività antidoping di cui all'art. 3 legge n. 376/2000; l'assunzione e la promozione di opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport. Quest'ultimo scopo istituzionale è stato introdotto nella legge di disciplina del CONI dal d.lgs. n. 15/2004.

¹² Art. 56 d.p.r. n. 616/1977, richiamato infatti dall'art. 2 c. 1 d.lgs. n. 242/1999. Con riguardo alle Regioni, deve ricordarsi come esse abbiano ottenuto negli ultimi anni un rafforzamento delle loro competenze in materia di sport, sia nell'ambito di altre materie alle quali l'attività sportiva è in qualche un collegata (lavori pubblici, edilizia e urbanistica, formazione professionale per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sportive e tenuta dei relativi albi, turismo e spettacolo), sia con l'attribuzione di funzioni riservate, come quelle attinenti alla tutela sanitaria svolta dai medici sportivi (art. 27 lett. b) d.p.r. n. 616/1977) o all'approvazione dei programmi per la realizzazione, l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti sportivi e delle loro pertinenze anche destinati all'attività sportiva agonistica (art. 157 d.lgs. n. 112/1998). La riforma costituzionale di cui alla legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3 ha inoltre previsto la potestà legislativa concorrente da parte delle Regioni in materia di ordinamento sportivo, completando quindi il quadro delle possibilità di interventi pubblici secondo una più definita prospettiva di decentramento.

¹³ Il principio di sussidiarietà, portato avanti dalla legge n. 59/1997 ed oggi costituzionalizzato nell'art. 118 della Carta Suprema, è espressamente inteso, oltre che in riferimento alla distribuzione delle

competenze tra centro e periferia (c.d. sussidiarietà verticale), anche in senso orizzontale come criterio guida nei rapporti tra poteri pubblici e organizzazioni sociali nell'art. 3 del d.lgs. n. 267/2000.

¹⁴ Art. 30 dello Statuto del CONI di cui al D.M. 23 giugno 2004.

¹⁵ G. NAPOLITANO, *ult. op. cit.*, p. 354, ove si esprimono anche dubbi in merito alla scelta di riconoscere agli EPS un numero di rappresentanti nel Consiglio Nazionale del CONI addirittura maggiore di quello delle DSA, limitato a tre.

¹⁶ È previsto infatti il riconoscimento soltanto di una FSN o di una DSA per ciascuno sport, diversificandosi queste a seconda della tipologia di struttura organizzativa, meno complessa nelle caso delle DSA (si pensi alla Federazione Italiana Pallapugno o alla Federazione Italiana Gioco Bridge, riconosciute appunto dal CONI quali DSA). In caso di concorrenza di domande per il riconoscimento da parte del CONI si cercherà di addivenire alla costituzione di un soggetto federativo comune: su tale eventualità, S. VENTURI (a cura di), *Compendio di giustizia sportiva*, Napoli, 2004, p. 28.

¹⁷ I requisiti per il riconoscimento delle FSN e delle DSA da parte del Consiglio Nazionale del CONI sono specificati rispettivamente negli artt. 21 e 24 dello Statuto del CONI di cui al D.M. 23 giugno 2004.

¹⁸ Considerazioni di apprezzamento rispetto a questi aggiustamenti organizzativi apportati dalla riforma Pescante in M. SIGNORINI, *Le organizzazioni sportive*, in M. COLUCCI (a cura di), *Lo sport e il diritto, Profili istituzionali e regolamentazione giuridica*, Napoli, 2004, p. 7.

¹⁹ Sulla struttura federale delle FSN, F. ASCANI, *Management e gestione dello sport*, Milano, 2004 p. 43 ss.

²⁰ Sull'esigenza di intervenire in modo organico sui molti problemi tuttora aperti, giungendo ad un periodo di stabilità normativa attraverso l'adozione di un vero e proprio Codice di diritto sportivo, G. NAPOLITANO, *ult. op. cit.*, p. 357.

²¹ Art. 7 c. 2 lett. h bis) d.lgs. n. 242/1999, introdotta dall'art. 14 d.lgs. n. 15/2004.

²² Sulla base di questo punto di vista l'art. 5 della legge n. 376/2000 assegna in effetti alle Regioni compiti di programmazione delle attività di prevenzione e di tutela della salute in relazione al fenomeno del doping, da attuarsi nell'ambito dei piani sanitari regionali. Non sembra però che le Regioni, il cui ruolo appare chiaramente offuscato dalle competenze del CONI in materia, abbiano svolto finora adeguatamente tale funzione di carattere sociale, che risulterebbe particolarmente utile in ambito extra-agonistico, ad esempio nel complesso e variegato mondo delle palestre.

²³ Si veda M. SANINO, *op. cit.*, p. 100 ss.